



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

OGGETTO: Procedura aperta ex art. 71 D.Lgs. 36/2023, di rilevanza comunitaria, interamente telematica, avente ad oggetto l'affidamento del servizio di assistenza a terra per l'aviazione generale presso l'Aeroporto C. Colombo di Genova.

Visti:

- il D. Lgs. n.36 del 31 marzo 2023;
- il D.Lgs 209/2024;
- il libro III del D.Lgs 36/2023 che regola l'appalto nei settori speciali;
- l'art. 14 del D.Lgs. 36/2023 sulle soglie di rilevanza europea;
- gli artt. 25 "Piattaforme di approvvigionamento digitale", 71 "Procedura aperta" e 108 "Criteri di aggiudicazione degli appalti di lavori, servizi e forniture" del D.Lgs 36/2023;
- la deliberazione del Consiglio d'Amministrazione, la quale ha autorizzato l'espletamento della procedura per l'affidamento del servizio di assistenza a terra per l'aviazione generale;

Premesso che:

- allo stato attuale, presso l'Aeroporto "C. Colombo" di Genova non risulta attivo alcun contratto avente ad oggetto il servizio di assistenza a terra per l'aviazione generale e che, pertanto, si rende necessario assicurare la continuità e la regolare esecuzione del suddetto servizio al fine di garantire il corretto funzionamento di tutte le attività connesse alla gestione aeroportuale, la Stazione Appaltante ha ritenuto necessario procedere alla scelta del contraente, al quale affidare l'esecuzione della commessa di appalto, mediante l'avvio di una nuova procedura di gara, nei termini di seguito indicati:

➤ **PROCEDURA APERTA TELEMATICA** ai sensi dell'art. 71 D.Lgs. 36/2023, di rilevanza comunitaria, avente ad oggetto l'affidamento con durata di (42 mesi) del **servizio di assistenza a terra per l'aviazione generale** da aggiudicarsi ex. Art. 108, co. 1, D.Lgs 36/2023, con la previsione della seguente **OPZIONE**:

- **quinto d'obbligo:** ai sensi dell'art. 120, co. 9, del Codice qualora in corso di esecuzione del contratto si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell'importo del contratto, si riserva la facoltà di imporre all'appaltatore l'esecuzione delle prestazioni richieste alle condizioni originariamente previste, senza che quest'ultimo possa far valere il diritto alla risoluzione del contratto per un valore massimo di **€ 131.785,50 Iva esclusa**;
- per l'espletamento della procedura di gara *de qua*, la Stazione Appaltante utilizzerà, ai sensi dell'art. 25 del Codice, la piattaforma telematica di approvvigionamento Net4market;



- la suindicata procedura di gara consta di un lotto unico ed indivisibile, in quanto si tratta di singole attività che devono essere svolte in maniera coordinata tra loro;
- il criterio di aggiudicazione della presente procedura è, ai sensi dell'art. 108 comma 1 del Codice, (quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa);

Precisato che:

- il valore dell'appalto in questione ammonta a **€ 658.927,50 Iva esclusa** per 42 (quarantadue) mesi, a base d'asta;
- il valore dell'opzione del quinto d'obbligo è pari ad **€ 131.785,50 Iva esclusa**;
- il valore complessivo massimo stimato dell'appalto è, pertanto, pari ad **€ 790.713,00 Iva esclusa**;
- come stabilito dalle prescrizioni introdotte dal correttivo D.Lgs 209/2024 nel nuovo allegato I.01, i costi della manodopera presenti nella suindicata base d'asta sono stati calcolati prendendo in considerazione i seguenti dati:
 - Codice ATECO 52.23.00;
 - CPV 63731000-2
 - Contratto Multiservizi;
- gli stessi hanno, quindi, determinato l'applicazione delle tabelle ministeriali contenenti il costo medio orario, a livello nazionale e per ciascuna categoria, per il personale operaio dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia, disinfestazione e servizi integrati/multiservizi come emesse dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (CCNL Multiservizi);
- non sono previsti oneri per i rischi derivanti da interferenze;
- al succitato valore risulta prevista, come da disciplinare di gara, la seguente opzione:
 - **OPZIONE:** Quinto d'obbligo per un importo pari ad **€ 131.785,50**;

Preso atto che:

- l'importo complessivo massimo stimato per il presente appalto ex art. 14 comma 4 del Codice (inclusa la suindicata opzione) è di **€ 790.713,00 Iva esclusa** al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenza che sono da quantificarsi in € 0,00;

Visto, altresì:

- l'art. 17 comma 1 del Codice degli appalti prescrive che *“prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”*;
- il bando, il disciplinare, ivi inclusi tutti i suoi allegati, che del presente provvedimento costituiscono parte integrante e sostanziale, ai sensi del D.Lgs. n.36/2023 e s.m.i.;
- la normativa ha disposto, tra l'altro, che gli appalti in parola vengano sottoposti a specifiche norme di pubblicità, al fine di garantire la massima partecipazione delle ditte interessate;

Dato atto che:

- con ordine n 0157/25 del 11/03/2025 è stato affidato alla società Net4Market CSamed S.r.l. l'incarico di supporto al R.U.P. nella fase di predisposizione degli atti propedeutici all'indizione della gara fino all'aggiudicazione;
- ai sensi dell'art. 15 del Codice il responsabile Unico del Procedimento per la procedura di gara in oggetto del presente provvedimento, è il Dott. Francesco D'Amico, in qualità di Direttore Generale che dovrà svolgere i compiti istituzionali nel rispetto di quanto stabilito dalla predetta normativa e per quanto non previsto dalla medesima, dalla Legge n.241/90 e s.m.i.;



- non sussistono in capo agli stessi situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto ai sensi della normativa in materia;

Precisato che:

- ai sensi di quanto disposto dall'art. 17 co 3 del D.Lgs. 36/2023 - All.I.3, l'espletamento della procedura di gara de qua dovrà essere conclusa entro 9 mesi dalla pubblicazione del Bando;
- l'aggiudicazione avverrà a mezzo di apposita Deliberazione del Direttore Generale, e comunque, la Stazione Appaltante si riserva ampia facoltà di sospendere, revocare o annullare la gara in qualsiasi fase di svolgimento della stessa, anche di non procedere all'assegnazione della gara senza che per questo le società partecipanti possano avanzare alcuna pretesa, vantare diritti, pretendere risarcimenti e rimborsi di spesa o altro;
- l'aggiudicazione della gara avverrà anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua e conveniente;
- per ogni altra clausola contrattuale, ivi compresa la disciplina economica di rapporti tra le parti, si farà riferimento al Disciplinare di gara allegato al presente atto che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- l'ufficio responsabile delle attività istruttorie e preparatorie è l'Ufficio Acquisti che dovrà svolgere i compiti istituzionali nel rispetto di quanto stabilito dalla predetta normativa e per quanto non previsto dalla Legge n.241/90 s.m.i.;
- la Stazione Appaltante è obbligata a versare un contributo pari ad € 410,00 all'ANAC in relazione al suindicato importo complessivo massimo stimato per il presente appalto, entro il termine di scadenza dei "pagamenti mediante avviso" (MAV) emessi dall'Autorità con cadenza quadrimestrale (per un importo complessivo pari alla somma delle contribuzioni dovute per tutte le procedure attivate nel periodo);

Precisato inoltre che:

- In considerazione della particolare natura delle attività oggetto del presente affidamento, da svolgersi in ambito aeroportuale e quindi caratterizzate da elevati requisiti di sicurezza, affidabilità e controllo operativo, nonché in coerenza con quanto previsto dal vigente Regolamento ENAC in materia di servizi di assistenza a terra, è esclusa, nel Disciplinare di Gara, la possibilità per l'Affidatario di ricorrere al subappalto per l'esecuzione, anche parziale, delle prestazioni contrattuali.
- Tale divieto trova giustificazione nelle seguenti motivazioni:
 - 1) la natura strategica e riservata delle attività da svolgere in ambito aeroportuale;
 - 2) la necessità di garantire continuità operativa, trasparenza organizzativa e tracciabilità delle responsabilità;
 - 3) l'esigenza di mantenere il presidio diretto delle attività da parte dell'aggiudicatario, in possesso delle specifiche autorizzazioni e abilitazioni richieste dalla normativa di settore.
- La scelta di escludere il ricorso al subappalto è motivata dall'esigenza di garantire che tutte le attività siano svolte sotto il diretto controllo dell'Affidatario, il quale deve assicurare in via esclusiva la piena responsabilità dell'organizzazione, del personale impiegato e dei mezzi utilizzati. Ciò risponde alla necessità di preservare elevati standard di sicurezza operativa, di assicurare la continuità del servizio e di mantenere una chiara e immediata tracciabilità delle responsabilità, elementi essenziali nel contesto aeroportuale.



- L'Affidatario è quindi tenuto a eseguire integralmente le prestazioni con propria organizzazione, impiegando personale e risorse direttamente riconducibili alla propria struttura, in possesso delle autorizzazioni e delle abilitazioni richieste dalla normativa di settore e dal Regolamento ENAC.
- Pertanto, ogni forma di subappalto, anche di carattere occasionale o residuale, è da intendersi vietata.
- Il mancato rispetto di tale disposizione costituirà causa di risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento di eventuali danni e l'applicazione delle ulteriori sanzioni previste dalla normativa vigente.
- Nella presente procedura di gara è esclusa la possibilità per Operatore Economico all'avvalimento in ogni sua forma.
- Il divieto di ricorso all'avvalimento, nel Disciplinare di Gara, è disposto in considerazione della natura delle prestazioni oggetto dell'affidamento, che rientrano nell'ambito dei servizi aeroportuali di assistenza a terra, caratterizzati da un elevato contenuto tecnico-operativo e da una diretta incidenza su profili essenziali quali la sicurezza delle operazioni aeroportuali (safety), la protezione (security) e la continuità del traffico aereo. Tali attività sono disciplinate da una normativa speciale di settore, rappresentata dal Regolamento ENAC "Certificazione dei prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra", Edizione n. 8, Revisione n. 2 del 2025, che configura un sistema autonomo e compiuto di qualificazione degli operatori economici, fondato su requisiti tecnico-organizzativi direttamente verificati dall'Autorità di vigilanza e sottoposti a controllo continuo.
- In tale sistema, il coinvolgimento di soggetti terzi è ammesso esclusivamente attraverso strumenti tipizzati e regolati, quali l'affidamento dei servizi e gli accordi di pooling, entrambi soggetti a preventiva autorizzazione dell'ENAC e caratterizzati da specifici vincoli in termini di responsabilità, tracciabilità dei requisiti e controllo operativo. Ne deriva che il modello regolatorio di settore non contempla il ricorso all'avvalimento quale modalità ordinaria di qualificazione, ma ammette unicamente forme di integrazione tra operatori coerenti con le esigenze di sicurezza e con l'assetto organizzativo del sistema aeroportuale.
- L'istituto dell'avvalimento, come disciplinato dall'art. 104 del D.lgs. 36/2023, si fonda su un meccanismo di messa a disposizione dei requisiti da parte di un soggetto ausiliario, che non implica necessariamente una piena integrazione operativa nel contesto aeroportuale né un controllo preventivo e continuativo da parte dell'Autorità di settore. Ciò determina una potenziale discontinuità tra titolarità dei requisiti e concreta esecuzione delle prestazioni, incompatibile con il modello ENAC, che richiede invece la piena corrispondenza tra soggetto qualificato e soggetto operante.

DELIBERA

- in ragione di quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente richiamato, di autorizzare l'indizione della **PROCEDURA APERTA TELEMATICA** ai sensi dell'art. 71 D.Lgs. 36/2023, di rilevanza comunitaria, avente ad oggetto l'affidamento con durata di (42 mesi) del servizio **di assistenza a terra per l'aviazione generale da aggiudicarsi da aggiudicarsi ex art. 108, co. 1 e 2, D.Lgs 36/2023, con la previsione della seguente OPZIONE:**
 - **quinto d'obbligo:** ai sensi dell'art. 120, co. 9, del Codice qualora in corso di esecuzione del contratto si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell'importo del contratto, si riserva la facoltà di imporre all'appaltatore l'esecuzione delle prestazioni richieste alle condizioni originariamente previste, senza che quest'ultimo possa far valere il

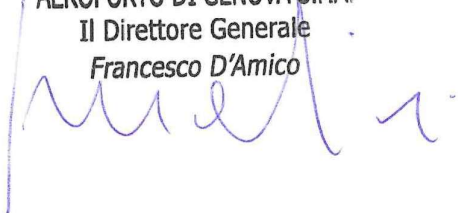


diritto alla risoluzione del contratto per un valore massimo di € **131.785,50** Iva esclusa;

- di dare atto che la suindicata procedura di gara consta di un lotto multivoce, unico ed indivisibile, in quanto si tratta di singole attività riconducibili esclusivamente a servizi di assistenza a terra per l'aviazione generale nel suo complesso, i quali devono essere svolte in maniera coordinata tra loro;
- il criterio di aggiudicazione della presente procedura è, ai sensi dell'art. 108 comma 1 e 2 del Codice, (quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa);
- di dare atto che il valore stimato dell'appalto in questione ammonta a **658.927,50 Iva esclusa** per 42 (quarantadue) mesi, a base d'asta;
- di dare atto che l'importo complessivo massimo stimato per il presente appalto ex art. 14 comma 4 del Codice (inclusa la suindicata opzione del quinto d'obbligo) è di **790.713,00 Iva esclusa** al netto di di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenza che sono da quantificarsi in € 0,00;
- di approvare il bando, il disciplinare, ivi inclusi tutti i suoi allegati, che del presente provvedimento costituiscono parte integrante e sostanziale, ai sensi del D.Lgs. n.36/2023 e s.m.i.;
- di dare atto che ai sensi dell'art. 15 del Codice il responsabile Unico del Procedimento per la procedura di gara in oggetto del presente provvedimento, è il Dott. Francesco D'Amico, in qualità di Direttore Generale che dovrà svolgere i compiti istituzionali nel rispetto di quanto stabilito dalla predetta normativa e per quanto non previsto dalla medesima, dalla Legge n.241/90 e s.m.i.;
- di evidenziare che non sussiste in capo allo stesso alcuna situazione di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto ai sensi della normativa in materia;
- di obbligarsi a versare un contributo pari ad € 410,00 all'ANAC in relazione al suindicato importo complessivo massimo stimato per il presente appalto, entro il termine di scadenza dei "pagamenti mediante avviso" (MAV) emessi dall'Autorità con cadenza quadrimestrale (per un importo complessivo pari alla somma delle contribuzioni dovute per tutte le procedure attivate nel periodo).

-2 APR 2026

AEROPORTO DI GENOVA S.P.A.
Il Direttore Generale
Francesco D'Amico



.....